

**DIREZIONE AREA SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE**  
**Servizio Edilizia Privata**

**Disposizione di servizio**

Belluno, 13 marzo 2008

**Oggetto: Art. 82, comma 4 della L.R. 27 giugno 1985, n° 61 – Volume da considerare ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.**

La Giunta Comunale, con Deliberazione n° 40 del 04.03.2008 (immediatamente eseguibile), ha dato atto che ai sensi dell'art. 82, comma 4 della L.R. 27 giugno 1985, n° 61 per gli interventi relativi a opere con destinazione d'uso residenziale e turistico, il volume da considerare ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione è quello dato dal prodotto dell'altezza lorda per la superficie complessiva, determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, con la precisazione che per altezza lorda s'intende quella comprensiva dello spessore dei solai interpiano; per gli interventi relativi a opere con destinazione d'uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale e agricolo, la superficie da considerare ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione è quella utile di tutti i piani, compresi quelli interrati, con identica destinazione d'uso, con la precisazione che per superficie utile s'intende quella di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Ai fini dell'applicazione uniforme della sopra citata norma, si dispone che il volume da considerare per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, sia dato dal prodotto della superficie netta di ciascun locale per l'altezza lorda, comprensiva dello spessore totale del solaio interpiano soprastante.

Si dispone che la presente disposizione sia resa pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del REC, anche tramite pubblicazione nel sito internet <http://edilizia.comune.belluno.it>.

GC

Il Direttore  
Ing. Pierdomenico Gnes